

Politiche sugli aiuti di Stato: criteri di esclusione e regimi di esenzione

1. Introduzione

Il documento "*Politiche sugli aiuti di Stato: criteri di esclusione e regimi di esenzione*" è stato elaborato al fine di definire le linee guida operative per la valutazione dell'esclusione del regime di aiuto di stato nella concessione delle agevolazioni, in conto interessi e nelle garanzie, a valere sul Fondo Contributi in Conto Interessi e sul Fondo di Garanzia ex articolo 90 della legge 289/2002, entrambi amministrati da ICS in gestione separata.

Il presente documento, costituisce allegato al Regolamento del Fondo speciale per la concessione dei contributi negli interessi e al Regolamento sulle modalità di gestione del Fondo di Garanzia ex legge 289/02.

I criteri e le linee guida descritte nel documento sono ispirate:

- a) ai principi comunitari in tema di aiuti di Stato;
- b) alla Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- c) alle indicazioni giurisprudenziali che provengono dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGEU)

cui si fa riferimento e si rinvia per ogni approfondimento necessario.

2. Regime di esclusione

Il 74° considerando del Regolamento UE 651/2014 precisa che “*nel settore dello sport varie misure adottate dagli Stati membri possono **non costituire aiuti di Stato** in quanto **il beneficiario non svolge un’attività economica o perché le misure non incidono sugli scambi tra Stati membri**”.*

Questo enunciato consente di individuare interventi agevolativi (in c/ interessi e nelle garanzie) che **non costituiscono aiuto di Stato** e pertanto possono essere **concessi dall’ICS in regime di esclusione**, senza cioè che si debba avviare il processo di segnalazione delle agevolazioni previsto per le misure che saranno concesse ai sensi dei due **regimi di esenzione** (successivo cap. 3 del presente documento).

Quindi è sufficiente individuare una delle **due fattispecie di esclusione (1 - il beneficiario non svolge un’attività economica; 2 – la misura agevolativa non altera gli scambi tra gli Stati membri)** per attribuire il connotato all’agevolazione di non aiuto di Stato e di trattarlo quindi con la procedura semplificata del regime di esclusione.

*L’Organo deliberante/ il soggetto delegato per individuare uno dei **due elementi di esclusione** dovrà riferirsi da un lato alle modalità di gestione e di offerta all’utenza del servizio oggetto dell’intervento pubblico, dall’altro alla collocazione dell’infrastruttura, alla sua dimensione ed al fatto che essa si rivolga (appunto per le caratteristiche dimensionali e/o per l’ubicazione) ad un’utenza locale.*

2.1 Primo elemento di esclusione: le misure non incidono sugli scambi tra gli stati membri

Una misura può non essere considerata aiuto di Stato, secondo la normativa sugli aiuti di Stato, se non è idonea a **falsare la concorrenza in modo da influire sugli scambi tra gli Stati Membri**.

Un criterio utile a tracciare il confine tra aiuto e non aiuto, nel caso delle infrastrutture sportive, può essere quello della **dimensione dell’infrastruttura e del suo utilizzo, della sua ubicazione** e della capacità del territorio – oltre che dell’impianto – di ospitare eventi di grande portata e di richiamare un pubblico da un’area vasta, che travalichi, anche potenzialmente, i confini nazionali. È dunque rilevante, per escludere che la misura possa caratterizzarsi come aiuto, la destinazione dell’infrastruttura prevalentemente ad attività a carattere amatoriale e comunque un utilizzo per eventi di portata limitata, conseguenza naturale della dimensione e delle caratteristiche dell’impianto, nonché del territorio nel quale esso è ubicato. Il fatto che saltuariamente si possano svolgere anche manifestazioni definite “internazionali” non esclude di per sé il carattere “locale”, se si tratta di eventi la cui internazionalità è data dalla partecipazione dei contendenti, ma non dal pubblico (a parte gli accompagnatori degli sportivi).

2.2 Secondo elemento di esclusione: il beneficiario non svolge un'attività economica

Nell'ambito del diritto della concorrenza è considerato impresa qualsiasi soggetto che eserciti un'attività di natura economica e che offra beni o servizi sul mercato. Si tratta di una nozione ampia, che comprende tutte le imprese private e pubbliche e prescinde dalla natura giuridica, dalla presenza di un fine lucrativo, dalle modalità di finanziamento (pubblico o privato).

Si può ritenere che un'infrastruttura sportiva venga utilizzata per finalità economica se il suo uso da parte di professionisti o non professionisti non è gratuito o se l'infrastruttura viene data in affitto, a pagamento, per l'organizzazione di eventi, o viene comunque utilizzata per un'attività economica; e ciò a prescindere dal fatto che il gestore dell'infrastruttura sia un soggetto pubblico o privato. Nel caso in cui un ente svolga sia attività economica sia attività non economica, sarà considerato come un'impresa solo per quanto riguarda l'attività economica. Qualora l'uso economico dell'infrastruttura sia puramente accessorio (se cioè esso non superi il 20%), il suo finanziamento non comporterà aiuti di Stato.

Il finanziamento pubblico concesso per servizi - quali ristoranti, negozi o parcheggi a pagamento - comunemente aggiuntivi a infrastrutture che sono quasi esclusivamente utilizzate per attività non economiche non ha, generalmente, alcuna incidenza sugli scambi tra Stati membri in quanto è improbabile che tali servizi attraggano clienti da altri Stati membri e che il loro finanziamento abbia un'incidenza più che marginale sugli investimenti o sullo stabilimento transfrontaliero.

Si può escludere la natura economica dell'attività quando proprietari o utenti dell'infrastruttura siano associazioni dilettantistiche, club sportivi amatoriali, parrocchie e l'infrastruttura non venga utilizzata normalmente per iniziative commerciali.

2.3 Procedura per il riconoscimento del regime di esclusione

Il soggetto richiedente, nel caso ritenga che l'intervento del Fondo non costituisca aiuto di Stato, dovrà produrre la documentazione comprovante la rilevanza locale dell'impianto sportivo e/o il mancato svolgimento di un'attività economica relativa all'impianto sportivo oggetto del contributo, presentando una relazione, che potrà essere predisposta con l'assistenza dell'Istituto, contenente informazioni dettagliate circa:

- tipologia, caratteristiche del centro sportivo;
- soggetti fruitori del centro sportivo e loro provenienza (italiani o stranieri), numero e tipologia delle manifestazioni che vengono svolte annualmente nel centro sportivo;
- il soggetto gestore;
- il modello di gestione del centro sportivo;
- l'eventuale attività economica accessoria che viene svolta direttamente o indirettamente.

L'organo/soggetto deliberante si riserva la facoltà di chiedere al soggetto richiedente le eventuali integrazioni documentali necessarie al corretto inquadramento dell'istanza nel regime di esclusione.

Nel caso in cui l'istanza non possa essere inquadrata nel regime di esclusione, si rinvia al paragrafo successivo.

3. Regimi di esenzione

Qualora non sussistano le condizioni per l'esclusione di cui al paragrafo precedente, la misura potrà, in ogni caso, ritenersi compatibile con la normativa comunitaria qualora possa essere ricondotta nell'ambito dei due regimi di esenzione previsti dai regolamenti 1407/2013 e 651/2014.

3.1 Il regime di esenzione "de minimis" – Regolamento 1407/2013

Potranno essere concessi contributi o garanzie per un importo massimo (in termini di equivalente sovvenzione lordo) di 200.000 euro, tenendo conto di tutti gli aiuti concessi allo stesso beneficiario in "de minimis" nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione.

3.1.1 Informazioni aggiuntive per il riconoscimento del regime di esenzione "de minimis"

In aggiunta alle informazioni di cui al punto 2.3, occorrerà che l'istante:

- Certifichi l'eventuale concessione a suo favore di aiuti "de minimis" nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti;
- Definisca il perimetro del gruppo societario di cui fa parte;
- Certifichi ogni altra informazione utile ai fini della riconducibilità della misura oggetto d'istanza nel regime di esenzione "de minimis".

3.2 Esenzione ex regolamento 651 / 2014

Gli aiuti ai sensi dell'art. 55 del regolamento 651/2014 non possono superare i 30 milioni di euro (in ESL) e i costi totali del progetto non possono essere superiori a 100 milioni di euro.

L'importo dell'aiuto non può superare, inoltre, la differenza tra i costi ammissibili (costi degli investimenti materiali e immateriali) e il risultato operativo dell'investimento.

In alternativa, per gli aiuti che non superano 2 milioni di euro, l'importo massimo dell'aiuto può coprire l'80% dei costi ammissibili.

3.2.1 Informazioni aggiuntive per il riconoscimento del regime di esenzione ex Regolamento 651/2014

Il regime di esenzione potrà essere riconosciuto solo nel rispetto di tutte le condizioni stabilite dal regolamento stesso, in particolare:

- la domanda di agevolazione deve essere stata presentata prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto;
- l'impresa non deve essere "in difficoltà" ai sensi dell'art. 2 del regolamento 651/2014;
- l'uso dell'infrastruttura sportiva non deve essere riservata ad un unico utente professionista (ad esempio un club sportivo): il tempo utilizzato da altri utenti deve rappresentare, annualmente, almeno il 20% del tempo totale di utilizzo;
- l'accesso sia alle infrastrutture sportive che a quelle ricreative deve essere aperto a più utenti in modo trasparente e non discriminatorio; può essere previsto un accesso preferenziale e condizioni più favorevoli (che devono essere rese pubbliche) ad un soggetto che abbia finanziato almeno il 30% dei costi di investimento dell'infrastruttura;
- qualora l'infrastruttura sia utilizzata da club sportivi professionisti, devono essere pubblicate le condizioni tariffarie;
- le concessioni o gli incarichi a terzi per la costruzione, l'ammodernamento o la gestione dell'infrastruttura devono essere assegnati con procedura ad evidenza pubblica.

Inoltre, non potranno essere erogati aiuti – ai sensi del regolamento 651/2014 – alle imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero pendenti per effetto di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 1589/2015 in tema di aiuti illegali e incompatibili.